



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(già iscritta nell'Anagrafe delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate)

Il giorno 16 marzo 2026, alle ore 12,00, presso la sede sociale in Lecco, via Aspromonte n. 13 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Environomica Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Richiesta di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con contestuale adozione di un nuovo statuto conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. ("Codice del Terzo Settore") e modifica della denominazione;

2. Decisioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con i tre quarti degli aventi diritto al voto e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto, il signor Matteo Angri che, con il consenso degli intervenuti, chiama il signor Michele Spiller a svolgere le mansioni di Segretario.

Il Presidente rileva la presenza di n. 3 associati, che rappresentano la totalità degli associati aventi diritto di voto, nonché la presenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo attualmente in carica, pertanto, dichiara l'assemblea validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di quanto posto all'Ordine del Giorno il Presidente espone le ragioni - comunque ben note - per le quali si rende opportuno richiedere - nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016 n. 106" e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'articolo 34 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 n. 106/2020 - l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del citato D.Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente - dopo avere sottolineato gli evidenti vantaggi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS - fa constatare ai presenti che:

- * l'associazione non ha personalità giuridica e non intende conseguirla;
- * l'articolo 102, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 ha abrogato la disciplina delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui agli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017, e quindi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; conseguentemente a far tempo dal giorno 1° gennaio 2026 le disposizioni in materia di ONLUS sono definitivamente cessate dall'essere in vigore ed è stata altresì soppressa l'Anagrafe delle ONLUS alla quale l'associazione risultava regolarmente iscritta;
- * l'articolo 34 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, sopra citato, dispone che le ONLUS inserite nell'elenco predisposto dall'Agenzia delle Entrate e comunicato al RUNTS possono



all'organizzazione dell'associazione predisposto dal Consiglio Direttivo in conformità al D.Lgs. n. 117/2017 e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Prima di concludere il Presidente informa che tutti i componenti del Consiglio Direttivo attualmente in carica, in previsione dell'adozione del nuovo statuto e al fine di consentire all'assemblea di nominare il primo organo di amministrazione dell'associazione (Comitato Direttivo) nella sua nuova qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), si presentano dimissionari manifestando comunque fin da ora la propria disponibilità ad essere confermati nella carica.

Ultimata la relazione del Presidente si apre la discussione, durante la quale nessun associato intervenuto richiede l'inserzione nel presente verbale di dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.

Al termine della discussione il Presidente invita l'assemblea a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno con voto palese da esprimersi con la modalità dell'alzata di mano.

Si passa quindi alla votazione in forza della quale il Presidente accerta che

l'assemblea degli associati

sentita la sua relazione, con voto favorevole palese espresso con la modalità dell'alzata di mano, **all'unanimità** degli associati intervenuti, in proprio o per delega, e quindi con il voto favorevole di n. 3 (tre) associati

delibera

1) di **RICHIEDERE**, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016 n. 106" e successive modifiche e integrazioni,



presentare domanda di iscrizione al RUNTS stesso entro il giorno 31 marzo 2026 e qualora la procedura di iscrizione si completi con esito positivo nel corso del 2026 la qualifica di Ente del Terzo Settore si intenderà acquisita a decorrere dall'inizio del predetto periodo di imposta;

* ai sensi dell'articolo 101, comma 8, del D.Lgs. n. 117/2017 la perdita della qualifica di ONLUS a seguito dell'iscrizione nel RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 460/1997 e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, così come previsto anche dall'art. 34, comma 13, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, sopra citato.

A tale riguardo - nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 - si rende necessario procedere all'adeguamento dello statuto vigente alle disposizioni del più volte citato D.Lgs. n. 117/2017, con conseguente modifica della denominazione come segue:

ENV - Environomica Ente del Terzo Settore

in forma abbreviata **Environomica ETS**.

Proseguendo nella sua relazione il Presidente propone - anzichè limitarsi al semplice adeguamento dello statuto vigente alla normativa suddetta - di adottare per ragioni di organicità un nuovo statuto interamente riscritto composto di n. 19 (diciannove) articoli, in particolare riformulando nello stesso l'articolo relativo agli scopi, finalità e attività dell'associazione.

Dopo esauriente esposizione il Presidente passa quindi alla lettura del nuovo testo di statuto contenente le norme relative al funzionamento e



nonchè dall'articolo 34 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 n. 106/2020 - sussistendo tutte le condizioni di legge - l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del citato D.Lgs. n. 117/2017;

2) di ADOTTARE - al fine dell'adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017 - il nuovo statuto contenente le norme di funzionamento e organizzazione dell'Associazione nel testo composto da n. 19 (diciannove) articoli proposto dal Presidente durante la sua relazione;

3) di ASSUMERE quindi la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e conseguentemente di MODIFICARE la denominazione come segue:

ENV – Environomica Ente del Terzo Settore

in forma abbreviata ENV – Environomica ETS;

4) di NOMINARE - sulla base delle previsioni dell'adottato statuto un Comitato Direttivo composto da n. 3 (tre) componenti, nelle persone dei signori:

* ANGRI MATTEO, nato a Maputo (Mozambico) il 30 agosto 1983, codice fiscale NGRMTT83M30Z333J, con la qualifica di Presidente, che accetta

* SPILLER MICHELE, nato a Padova il 16 settembre 1971, codice fiscale SPLMHL71P16G224A, che accetta

* GALLI MICHELE, nato a Lecco il 22 gennaio 1984, codice fiscale GLLMHL84A22E507F che accetta

con durata in carica per 3 (tre) esercizi - e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto) - e con tutti i poteri spettanti al Comitato Direttivo in base all'adottato nuovo statuto.



I qui presenti signori ANGRI MATTEO, SPILLER MICHELE e GALLI MICHELE dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza;

5) di DELEGARE al Presidente del nominato Comitato Direttivo signor ANGRI MATTEO il compimento di tutte le formalità e le pratiche necessarie per l'ottenimento dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) con espressa facoltà di introdurre nel presente verbale e nell'allegato statuto tutte le eventuali modifiche o variazioni che fossero richieste a detto fine dai competenti Uffici del RUNTS stesso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14,00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE	
D.P. LECCO - U.T. MERATE	
REGISTRATO IN DATA	20/03/2026
SERIE 3	N. 81
CON PAGAMENTO EURO	
Per delega del Direttore Provinciale	



Il Funzionario

Stefano SIMONE

Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO
ENV - Environomica Ente del Terzo Settore

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"ENV - Environomica Ente del Terzo Settore"** in forma abbreviata **"ENV - Environomica ETS"**, da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Lecco e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2
(Scopo, finalità, attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione intende promuovere la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale nell'ambito della conservazione di ambiente e processi ecologici e della promozione dello sviluppo rurale sostenibile nel mondo. Ciò include flora e fauna, paesaggio, acqua, terra, aria e altre risorse naturali, con particolare enfasi sul mantenimento dei processi ecologici essenziali e del sistema di supporto vitale, sulla preservazione della diversità genetica, di specie e degli ecosistemi, e sull'assicurare che l'utilizzo di specie selvatiche ed ecosistemi naturali sia sostenibile ed in particolare:

- (a) Sviluppare attività e progetti di conservazione, anche prendendo parte ad azioni concordate (ad esempio collaborazioni, partnership, iniziative, programmi, o progetti) con attori pubblici e privati, comunità locali e popolazioni indigene per il ripristino di ecosistemi locali;
- (b) Stimolare uno sviluppo rurale sostenibile fondato sul coinvolgimento dei portatori d'interesse locali e ottenere livelli desiderabili di conservazione delle risorse naturali attraverso modelli di gestione tesi alla conservazione facilmente replicabili altrove;
- (c) Aumentare la consapevolezza sulle problematiche ambientali locali e globali;
- (d) Preservare le conoscenze tradizionali sulla natura e le sue risorse, e compararle all'approccio scientifico;
- (e) Raccogliere, analizzare e divulgare informazioni sulle dinamiche ambientali e socioeconomiche in aree di importanza ecologica critica al prevalente fine di formulare ed eseguire progetti di conservazione;
- (f) Proteggere e acquisire terreni e altre proprietà e risorse, inclusa la proprietà intellettuale, al fine di conservarne gli ecosistemi e creare riserve naturali;
- (g) Favorire lo scambio delle conoscenze attraverso l'interscambio di specialisti nella conservazione della natura, studenti e altri, anche promuovendo e partecipando a conferenze, seminari, lezioni, incontri e discussioni per il progresso nella conservazione della natura nel mondo.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, mediante richiesta scritta al Consiglio direttivo o secondo modalità che saranno definite da un successivo regolamento o da una successiva deliberazione da parte del direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 90 giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.



ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.



I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.